Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
CENTRALINO: 091.680.84.02
FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail:crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n°342 CSAT 24 del 27 MARZO 2018

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) **Corte Sportiva di Appello Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it
2) **Tribunale Federale Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Gianfranco Vallelunga, dal Dott. Sergio La Commare e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante A.I.A. A.B. sig. La Cara Giuseppe, nella riunione del giorno 27 marzo 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 103/A
A.S.D. ATHENA CALCIO (CT) – richiesta atti gara campionato Allievi Provinciali Catania, girone "B": A.S.D. Athena Calcio/A.S.D. Real Catania del 03/03/2018.

La società A.S.D. Athena Calcio ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe, rilasciati con autorizzazione del 09/03/2018, al fine della proposizione di appello avverso provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice di prime cure pubblicati sul C.U. 7 della delegazione di Catania del 07/03/2018, senza tuttavia fare successivamente pervenire i motivi di appello nei termini di cui agli articoli 36 comma 2 e 46 comma 4 del C.G.S.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8 e 36 comma 6 del C.G.S.,

P.Q.M.

Dispone l'addebito della tassa reclamo non versata pari a € 62,00=

Procedimento 104/A
Sig. SCACCIANOCE MARIANO, appello personale avverso squalifica fino al 30/06/2020 - Campionato Allievi Provinciali Girone "B" Gara: Athena Calcio/Real Catania del 04/03/2018 - C.U. 40 del 07/03/2018 della Delegazione Provinciale di Catania.

Con rituale e tempestivo gravame il sig. Mariano Scaccianoce impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata sostenendo, in via preliminare, che non può essere oggetto di sanzione da parte della giustizia sportiva poiché dal 04/03/2017 non è più tesserato per la società Athena.
Nel merito, nega comunque di avere commesso quanto riportato dal direttore di gara nel proprio referto trattandosi solo di un colossale equivoco, ed adombra che la refertazione sia frutto dell'intervento di un soggetto estraneo, ricoprente incarichi presso la Delegazione Provinciale di Catania, il quale sarebbe entrato, pur non avendone titolo, nello spogliatoio dell'arbitro al termine della gara.
Nessuno è comparso all'odierna udienza alla odierna udienza.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara ed il relativo supplemento, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 e 2.1 del C.G.S., costituiscono piena prova in ordine ai comportamenti dei tesserati e del pubblico nel corso dello svolgimento di una gara, rileva che al 5' del 1° t. l'arbitro allontanava dal terreno di gioco il sig. Mariano Scaccianoce, dallo stesso riconosciuto personalmente, il quale, nonostante non fosse iscritto in distinta, sedeva in panchina.
Ricevuto l'invito ad allontanarsi, il sig. Scaccianoce rivolgeva delle frasi dall'evidente tenore offensivo e minaccioso non solo all'indirizzo del direttore di gara ma anche nei confronti di Organi Federali.

Lo stesso, riferisce ancora l'arbitro, per tutto il corso della gara, ha continuato a rivolgere insulti non solo nei suoi confronti ma anche all'indirizzo degli avversari.
Al termine della gara il sig. Scaccianoce, unitamente ad altri due soggetti non identificati, ma comunque riferibili alla soc. Athena Calcio in quanto indossanti giacche con il logo della predetta società, aprivano, indebitamente, il cancello d'ingresso degli spogliatoi assumendo ancora una volta un comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti dei calciatori avversari.
Ciò posto, in via pregiudiziale si deve prendere in esame l'eccezione preliminare sollevata dal reclamante circa il difetto di giurisdizione della giustizia endofederale in ordine ad una sua presunta non appartenenza all'ordinamento sportivo.
L'eccezione è infondata e, come tale, deve essere respinta con riconoscimento della piena giurisdizione di questa Corte.
A favore di questa tesi depone innanzitutto il comma 5 dell'art. 1 bis del C.G.S. il quale statuisce che:" *Sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel presente codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società nonchè coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale".*
Orbene non vi è dubbio che il sig. Mariano Scaccianoce, tesserato ufficialmente fino al 04/03/2017 quale direttore sportivo per l'A.S.D. Athena Calcio, continui, comunque, a svolgere attività per la predetta società .
Ciò discende dalla circostanza che lo stesso, in occasione della gara oggetto del presente procedimento, si sia seduto in panchina, così come abbia avuto liberamente accesso agli spogliatoi sia prima che dopo la gara, e ciò senza sottacere che l'A.S.D. Athena Calcio ha fatto espressa richiesta di avere copia degli atti ufficiali pur non avendo subito sanzioni tali che ne permettessero la loro impugnazione, se non quella comminata all'odierno reclamante.
Quanto sopra trova ulteriore conferma nell'art. 45 comma 5 del C.G.S. del C.O.N.I. il quale sancisce espressamente che la sopravvenuta estraneità all'ordinamento sportivo non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare, sospendendone la prescrizione fino a quando non sia acquisita nuovamente una posizione rilevante per l'ordinamento sportivo.
Nel merito, non può non rilevarsi la propensione del sig. Mariano Scaccianoce a violare le norme federali. Infatti lo stesso, in costanza di un provvedimento disciplinare di squalifica fino al 30/06/2018 comminatogli dal Giudice Sportivo Territoriale di Catania con decisione pubblicata sul CU n. 60 della S.S. 2016/17 della Delegazione Provinciale di Catania, non solo non poteva avere accesso né all'interno del recinto di gioco né negli spogliatoi in occasione di gare, ma addirittura ha assunto comportamenti minacciosi ed offensivi non solo nei confronti dell'arbitro ma anche nei confronti degli avversari e degli Organi Federali con la conseguenza che allo stesso va confermata l'aggravamento della sanzione di due anni di inibizione, (così correggendosi la sanzione non risultando il sig. Scaccianoce iscritto negli elenchi del Settore Tecnico) essendo questa congrua e non suscettibile della benché minima riduzione atteso che i plurimi comportamenti anti regolamentari sono avvenuti nel corso di una gara di settore giovanile, sanzione che decorrerà dal momento in cui il sig. Mariano Scaccianoce tornerà a tesserarsi per la F.I.G.C.
Visto quanto denunciato in ricorso dal reclamante, ed acquisito specifico supplemento referto da parte dell'arbitro, gli atti vanno trasmessi alla Procura Federale ed alla Commissione di Garanzia per quanto di rispettiva competenza.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dichiarata la propria giurisdizione nel merito, rigetta il proposto gravame confermandosi l'inibizione (così dovendosi riqualificare la sanzione) di anni due comminata dal G.S.T. che decorrerà dalla data di un eventuale nuovo tesseramento del sig. Mariano Scaccianoce.

Per l'effetto dispone incamerarsi la tassa reclamo versata.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale ed alla Commissione di Garanzia per quanto di loro rispettiva competenza.

Procedimento 105/A
A.S.D. CALCIO CICCIO GALEOTO (PA) avverso assegnazione gara perduta per 0-3 - Campionato Giovanissimi Regionali Girone "A" Gara: Calcio Ciccio Galeoto/Castelvetrano Selinunte dell'11/03/2018 - C.U. 324 /sgs 114 del 14.03.20918.

Con gravame inviato a mezzo p.e.c., in data 15/03/2018 l'A.S.D. Calcio Ciccio Galeoto impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che non può esserle addebitata alcuna responsabilità in ordine alla non praticabilità del terreno di gioco, per cui chiede che l'adita Corte, in riforma della decisione assunta dal giudice di prime cure, voglia disporre la ripetizione della gara.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che non vi è prova che il gravame, avente ad oggetto il risultato gara, sia stato notificato all'A.S.D. Castelvetrano Selinunte non risultando allegata alcuna ricevuta che attesti l'invio alla controparte di copia dei motivi di reclamo, non risultando la società consorella essere indicata nemmeno in indirizzo.
Visti, inoltre, gli atti ufficiali, deve disporsi la trasmissione della presente decisione al C.R.A. Sicilia, per quanto di competenza, stante l'evidente violazione dell'art. 60 delle N.O.I.F. da parte del direttore di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e, conseguentemente, dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 62,00=
Dispone inoltre la trasmissione della presente decisione al C.R.A. Sicilia, per quanto di competenza, stante l'evidente violazione dell'art. 60 delle N.O.I.F. da parte del direttore di gara.

Procedimento 106/A
A.S.D. MARIANOPOLI (EN) avverso la squalifica per 7 gare a carico del calciatore Bruno Andrea Calogero – Campionato di Seconda cat. gir. "C" – Gara Alia/Marianopoli del 03/03/2018 – C.U. n.315 del 7.3.2018.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. MARIANOPOLI chiede la riduzione della sanzione applicata, sostenendo che il giocatore aveva solo tentato di bloccare il braccio dell'arbitro per evitare la seconda ammonizione a pochi minuti dal fischio finale, senza alcuna intenzione di minacciare o offendere e senza provocare dolore. La condotta in questione quindi non avrebbe dovuto qualificarsi come "violenta", prevista dalla lett.d) dell'art. 19 c.4, ma nella più lieve considerata dalla lett.a).
La Corte Sportiva Territoriale, letto il referto di gara che secondo l'art. 35 c.1.1 del C.G.S. fa "piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare", rileva che il Bruno al 50' del 2° tempo è stato espulso dall'arbitro perché aveva protestato, spintonandolo più volte ed urlandogli frasi volgari, concluse con "*ci vediamo fuori*" e "*ora mi prendo 5 anni*".
Ciò posto, va osservato, in primo luogo, che le ripetute spinte integrano la "condotta violenta", prevista dall'art.19 c.4 lett.d), e, nella specie, che sono state accompagnate da frasi volgari e minacciose.
Il gravame peraltro merita parziale accoglimento nei termini di cui al dispositivo, tenuto conto che la condotta si è svolta in unico contesto e non ha avuto alcuna conseguenza.

P. Q. M.

La Corte Sportiva Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina in 6 giornate di gara la squalifica del calciatore, Bruno Andrea Calogero.
Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 107/A
Sig. MARCO CLEMENTE, calciatore tesserato per la Pol. D. Nuova Città di Caccamo, appello personale avverso la squalifica per cinque gare - Campionato Eccellenza Girone "A" Gara Nuova Città di Caccamo/Dattilo Noir del 11/03/2018 - C.U. n. 325 del 14/03/2018

Con rituale e tempestivo gravame il sig. Marco Clemente, personalmente, impugna la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo Territoriale, come in epigrafe riportata, sostenendo, in buona sintesi, di non avere commesso alcuna violenza in danno di un avversario e di non ricordare di avere assunto un comportamento irriguardoso in danno dell'arbitro.
Al contrario, sostiene il reclamante, che al termine della gara si era rivolto al direttore di gara tendendogli la mano ma questi, inaspettatamente, aveva assunto un comportamento ostile.
In ragione di quanto sopra chiede, pertanto, che la sanzione così come inflittagli venga ridetermina in termini più equi.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti ufficiali di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituiscono piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati in occasione di una gara, rileva che il sig. Marco Clemente è stato espulso al 41' del 2° t., unitamente ad un calciatore avversario, perché si afferravano reciprocamente per il collo.
Alla notifica del provvedimento disciplinare di espulsione il predetto calciatore inseguiva il direttore di gara per circa 10 metri protestando vivacemente, ma veniva prontamente fermato dai propri compagni di squadra.
Lo stesso calciatore, inoltre, una volta terminata la gara andava incontro al direttore di gara allungandogli la mano per chiedergli scusa, ma, una volta appresi i motivi della sua espulsione, andava ancora una volta in escandescenza rivolgendo all'arbitro espressioni dall'evidente tenore minaccioso ed offensivo.
Quanto descritto dall'arbitro nel suo referto trova, peraltro, conferma nel rapporto redatto dal Commissario di Campo.
In ragione di quanto sopra il proposto gravame non può trovare accoglimento stante che la sanzione, così come irrogata dal giudice di prime cure, risulta congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione in relazione alle plurime condotte antisportive poste in essere dal sig. Marco Clemente.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l'effetto dispone incamerarsi la tassa reclamo versata.

Procedimento 108/A
POL. GANGI CALCIO (PA) Avverso squalifica per quattro gare dei calciatori sig.ri Giovanni Sferruzza e Giuseppe Di Domenico - Campionato Promozione Girone "B" Gara: Gangi Calcio/Città di Gangi del 18/03/2018 - C.U. n. 336 del 21/03/2018.

Con rituale e tempestivo gravame la Pol. Gangi Calcio impugna le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che il rapporto del Commissario di campo non è veritiero atteso che nessun atto violento sarebbe avvenuto al termine della gara, ma vi sarebbe stato solo uno scambio, seppur duro, di parole.

Sostiene inoltre la reclamante che ai fatti in questione erano presenti sia l'arbitro che i suoi assistenti i quali nulla hanno riferito nel loro rapporto, così come presenti erano anche i Carabinieri, addetti al servizio d'ordine, che nulla hanno rilevato.
Quanto sopra è stato ribadito dal rappresentante legale della Pol. Gangi Calcio in corso di udienza alla quale aveva fatta specifica e tempestiva richiesta di partecipazione.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti ufficiali, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 e 1.4 del C.G.S. costituiscono piena prova dei comportamenti posti in essere dai tesserati in occasione di una gara, rileva che al 31' del 1° t. il sig. Giuseppe Di Domenico è stato espulso perché colpiva con una manata al volto un calciatore avversario.
Lo stesso arbitro riferisce che al termine della gara, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, sostavano alcune persone non identificate ma riconducibili comunque alla società Pol. Gangi Calcio che istigavano i tesserati della società avversaria provocando una rissa che veniva subito sedata dai Carabinieri presenti.
Il Commissario di Campo riferisce anche che i calciatori Sferruzza Giovanni e Di Gaetano Giuseppe (quest'ultimo espulso nel corso del 1° t.) attendevano i calciatori avversari davanti la porta dello spogliatoio, ed in particolare lo Sferruzza colpiva un calciatore avversario con alcuni pugni al volto mentre il Di Gaetano Giuseppe colpiva con uno schiaffo alla nuca un altro calciatore avversario.
In ragione di quanto sopra, quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara, a nulla rilevando che l'arbitro ed i suoi assistenti non abbiano riferito tali episodi ben potendo essergli sfuggiti nella concitazione del dopo partita e che, in caso di condotta violenta sfuggita agli ufficiali di gara, il rapporto del Commissario di Campo costituisce piena prova al pari del referto arbitrale.
Peraltro, del tutto ininfluente sarebbe l'acquisizione della relazione di servizio dei Carabinieri presenti perché non solo varrebbero le medesime considerazioni fatte per il rapporto degli ufficiali di gara, ma anche perché nel rapporto sarebbero riportate solo circostanze costituenti notizie di reato e non episodi che, come in questo caso, costituiscono solo illeciti disciplinari, e ciò senza sottacere che eventuali documenti si sarebbero dovuti produrre unitamente ai motivi di gravame. Per quanto attiene al quantum della sanzione, ritiene questa Corte che la squalifica a carico del calciatore sig. Giovanni Sferruzza possa essere contenuta nel minimo edittale di cui all'art. 19 comma 4) lett. b) del C.G.S. non risultando che siano derivate conseguenze fisiche a carico del calciatore avversario oggetto dell'aggressione.
Di contro, ai sensi dell'art.36 comma 3 del C.G.S., si rileva che la sanzione a carico del calciatore sig. Giuseppe Di Domenico risulta a sua volta incongrua in relazione alla circostanza che lo stesso è stato espulso nel corso del 1° t. per condotta violenta in danno di un avversario, condotta violenta che è stata reiterata al termine della gara in danno di altro calciatore avversario, con la conseguenza che la stessa va aggravata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Giovanni Sferruzza ed in cinque gare la squalifica a carico del calciatore sig. Giuseppe Di Domenico.
Stante il parziale accoglimento del gravame si dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 27 MARZO 2018

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI